

BONUS PSICOLOGO: LA FRUIZIONE ATTRAVERSO IL PORTALE DELL'INPS, LA FATTURAZIONE E L'INVIO DEI DATI A STS. LE NOVITA' 2025

a cura di Barbara Rizzato

CHE COS'E' IL BONUS PSICOLOGO

Introdotta nel 2022, il **bonus psicologo**, è un contributo per le spese di **sessioni di psicoterapia**, fruibili presso **specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti**, a disposizione dei cittadini in situazione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un **percorso psicoterapeutico**. Dopo il periodo pandemico la misura è stata resa **strutturale** a partire dal 2023 con stanziamenti programmati per ciascun anno (12 milioni per il 2024, 9,5 milioni per il 2025).

Il contributo, erogato dall'INPS, è riconosciuto **una sola volta** ed è commisurato alla fascia di ISEE dei beneficiari, che non può superare € 50.000:

- € **1.500** per ISEE ≤ € 15.000;
- € **1.000** per un ISEE compreso tra € 15.000 e € 30.000;
- € **500** per ISEE compreso tra € 30.000 e € 50.000;

Per ciascuna seduta l'importo massimo erogato è di € 50.

COSA DEVE FARE IL PAZIENTE

Tra il **15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025** è possibile per i cittadini fare domanda del bonus psicologo esclusivamente in via telematica accedendo al servizio "[Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo](#)" attraverso il portale web INPS www.inps.it o contact center integrato.

La domanda può essere presentata dal richiedente per sé stesso e/o per il figlio minore d'età.

In questa prima fase non è necessario specificare lo specialista prescelto, è invece **necessario**:

- essere **residente** in Italia;
- avere **ISEE** inferiore o uguale a € 50.000 **in corso di validità** (non serve allegarlo alla domanda, se valido, **il sistema lo riconosce in automatico**);
- avere lo **SPID** (o CIE o CNS) per accedere alla piattaforma dell'INPS.

Successivamente l'INPS redige le **graduatorie a livello regionale** dei beneficiari, dando priorità agli ISEE più bassi e, in caso di parità di ISEE, all'ordine di presentazione della domanda.

In caso di accoglimento della domanda (reso noto via sms o email) INPS assegna un **codice univoco** personale, disponibile anche nella propria area riservata della piattaforma INPS.

Il beneficiario ha **270 giorni** di tempo (in luogo dei precedenti 180) per usufruire delle sessioni di psicoterapia, a partire dal momento in cui gli è stato comunicato il codice univoco, che va comunicato al professionista prescelto, per ogni sessione di psicoterapia.

Decorso il termine dei 270 giorni, il codice univoco viene annullato e le risorse eventualmente non utilizzate vengono riassegnate (in favore degli aventi diritto scorrendo le graduatorie).

Le nuove disposizioni (DM 10 luglio 2025) prevedono inoltre che per non perdere il beneficio, i destinatari del contributo debbano **effettuare almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda.**

COSA DEVE FARE IL PROFESSIONISTA

I professionisti **psicoterapeuti** interessati a partecipare all'iniziativa, devono innanzi tutto manifestare la **propria adesione**, se non lo hanno già fatto, al **CNOP** (Ordine Nazionale degli Psicologi), accedendo all'area riservata del sito <https://areariservata.psy.it/> e compilando il relativo forum, in qualsiasi momento.

Una volta che il paziente beneficiario del bonus avrà comunicato al professionista prescelto il suo **codice univoco** e il codice fiscale, lo psicologo potrà dare avvio alla procedura di fruizione del bonus nel portale dell'INPS www.inps.it, nell'area dedicata, accessibile sempre alla voce: **"Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia- Bonus psicologo"**, accedendovi con SPID, CIE o CNS **ma avendo cura di selezionare, una volta entrato, il profilo da psicoterapeuta.**

LA FRUIZIONE DEL BONUS ATTRAVERSO IL PORTALE INPS

Accedendo alla suddetta piattaforma dedicata INPS il professionista potrà:

1. prenotare una seduta per il proprio paziente;
2. effettuata la seduta, sarà necessario dare conferma che è stata effettivamente "fruita" da parte del paziente;
3. inserire la fattura associata alla seduta prenotata, come riportato nel manuale operativo -> **questa ultima fase chiude la procedura e dà diritto a ricevere il rimborso altrimenti non esigibile.**

LA FATTURAZIONE

Tutte le sedute confermate nel sistema dal professionista, sono fatturabili.

La **fattura** della prestazione rimborsata con bonus psicologo deve essere emessa mediante **l'usuale strumento di fatturazione** utilizzato dal professionista (es. software FatturaSmart, quaderno blu, ecc.), essere regolarmente intestata al paziente e contenere il riferimento al contributo in oggetto, **riportando altresì il codice univoco** attribuito al paziente (come disposto dal DM 10 luglio 2025).

Il relativo pagamento verrà erogato al professionista dall'INPS (tramite bonifico sul conto corrente preventivamente indicato) nel mese successivo all'inserimento dei dati della fattura nella piattaforma dedicata.

Ai fini dell'invio al Sistema TS, tale prestazione deve riportare nel campo tipologia spesa il **codice AA** (Altre spese). Mentre l'eventuale importo eccedente i € 50, e quindi non coperto da bonus ma a carico del paziente, deve riportare l'usuale codice SP (Prestazione Sanitaria).

Potrebbe quindi essere più **pratico dal punto di vista gestionale** emettere una fattura per prestazione da € 50 (imponibile 49,02 euro+ 2% CP Enpap), rimborsata con bonus psicologo indicando nel campo tipologia spesa = AA e, se del caso, **successivamente prevedere un conguaglio** delle eventuali competenze dovute direttamente dal paziente e non coperte dal bonus, **con una fattura dedicata** (questa volta con tipologia di spesa = SP del tutto analoga alle usuali fatture).

Diversamente, se si fa un'unica fattura comprensiva della parte coperta da bonus (con tipologia spesa = AA) e della parte eccedente a carico del paziente (con tipologia spesa = SP) si dovrà fare molta attenzione alla registrazione dei due **incassi parziali** (uno dall'INPS e l'altro dal paziente) e al conseguente invio al sistema TS, soprattutto nei periodi a cavallo di scadenze.

L'INVIO DEI DATI A STS

Il MEF ha disposto che **devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS)** anche i dati delle fatture emesse per le prestazioni sanitarie sostenute con il contributo del bonus psicologo, nonostante tali spese risultino **non detraibili per il paziente**.

Con riferimento al **momento della trasmissione** al Sistema TS, non essendo diversamente specificato, è da ritenersi che valgano per le spese sostenute tramite bonus psicologo le usuali regole in vigore per tutte le altre spese sanitarie, **rilevando** pertanto la **data di incasso** e non quella di emissione della fattura.

Va altresì detto che, come specificato nelle FAQ del STS, considerando il bonus psicologo di fatto una **forma di pagamento**, il professionista registrerà l'incasso ai fini contabili/fiscali nella data di ricevimento del bonifico da parte dell'INPS.

Ci sarà pertanto perfetta coerenza tra quel che risulta ai fini fiscali nella contabilità del professionista e quel che risulta ai fini della trasmissione al Sistema TS, avendo applicato in entrambi i casi il **principio di cassa**.

Sembra opportuno ricordare che, fin dall'istituzione dell'obbligo di trasmissione al Sistema TS, per quanto attiene alle spese sostenute da Assicurazioni o Fondi, per conto del cittadino, le FAQ del STS stesso hanno chiarito che nella trasmissione deve essere sempre mantenuto fermo il principio di cassa, a prescindere dal fatto che **la spesa sia stata pagata** da un'assicurazione o da un Fondo **in luogo del cittadino**. Tale principio pare pacificamente estendibile ai pagamenti effettuati tramite bonus psicologo purché entrambi i pagamenti avvengano nel medesimo anno solare, diversamente sarà necessario trasmettere la medesima fattura due volte, una per ogni incasso parziale. Ecco la ragione per cui risulta certamente più pratico emettere due fatture diverse, una per la quota pagata dall'INPS e una per la quota a saldo pagata dal paziente.

Documento aggiornato il 2 settembre 2025